

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2010 addì 21 del mese di dicembre, presso la sala consiliare, alle ore 18,35, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauero Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Lorenzo Capelletti, Andrea Poli, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauero Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Rita Guidetti, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Massimo Mari, Mirko Briziarelli, Antonio Angeli.

Deliberazione n. 166

Oggetto: Società Partecipate del Comune di Bagno a Ripoli - Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27-29 dell'art. 3 della L. 244/2007 e s.m.i. (Legge finanziaria per il 2008).

Il Consigliere Passigli riferisce in merito ai lavori della 1^a Commissione Consiliare.

L'Assessore Tacconi illustra l'argomento che discende da una precisa disposizione della Legge Finanziaria del 2008, la quale obbliga i Comuni a stabilire in quali società intendono mantenere la propria partecipazione.

Il Consigliere Bensi ritiene che non siano sufficientemente spiegate le motivazioni, in termini di efficacia ed efficienza, per cui si mantengono le partecipazioni in determinate società.

L'Assessore Tacconi procede quindi a spiegare le motivazioni della partecipazione nelle società.

Il Consigliere Briccolani chiede che vengano effettuate singole votazioni per ogni società partecipata, in modo che le posizioni dei Gruppi emergano in maniera trasparente.

Il Consigliere Minelli esprime l'assenso del proprio Gruppo ad effettuare distinte votazioni in modo da andare verso una situazione di maggiore chiarezza.

Vengono quindi effettuate distinte votazioni, relative al mantenimento della partecipazione del Comune in ogni singola società, che danno il seguente esito:

S.A.FI. S.p.a.	11 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
CASA S.p.a.	11 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
TOSCANA ENERGIA S.p.a.	14 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli) e 1 astenuto (Consigliere Passigli)
S.I.A.F. S.p.a.	15 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli)
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO s.c.ar.l.	11 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
ATAF S.p.a.	11 voti favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L. e Passigli) e 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli)
FIDI TOSCANA S.p.a.	14 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
LINEA COMUNE S.p.a.	12 voti favorevoli, 3 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo

	P.d.L.) e 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli)
QUADRIFOGLIO S.p.a.	11 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
PUBLIACQUA S.p.a.	11 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli)
BANCA ETICA S.p.a.	13 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.)
AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.p.a	12 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L. e Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli).

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Bagno a Ripoli negli anni passati, nel perseguire l'ottimizzazione gestionale delle funzioni e dei servizi istituzionali, ha ritenuto di partecipare ad alcuni soggetti societari e che, ad oggi, detiene partecipazioni in 12 società di capitale, con percentuale diversificate, di cui all'allegato 1) al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, inoltre, come le partecipazioni detenute siano state attivate nel corso del tempo, a seguito dell'adozione di vari atti recanti le necessarie motivazioni;

VISTA la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, commi 27-29 la quale stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni pubbliche (fra cui le amministrazioni comunali) non possono costituire d'iniziativa o assume-

re e mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società a meno che le stesse:

- abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- producano servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

RILEVATO che le suddette norme della Finanziaria 2008, in considerazione di quanto sopra, prevedono che gli organi competenti delle amministrazioni pubbliche debbano, per quanto concerne le attuali partecipazioni societarie, autorizzarne il mantenimento con atto motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti suddetti;

CONSIDERATO che il legislatore ha previsto un periodo transitorio entro il quale le PP.AA. dovranno procedere all'individuazione ed alla successiva cessione a terzi con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni incompatibili fissandone, da ultimo, la decorrenza al 31.12.2010, come previsto dal comma 29 dell'art. 3 della L. 244/2007;

EVIDENZIATO come, per le verifiche e valutazioni in ordine, in particolare, alla strumentalità e connessione delle attività delle società partecipate dal Comune di Bagno a Ripoli alle finalità politico-istituzionali dell'Amministrazione, occorra, in primo luogo, riferirsi alle norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione delle attività dell'Ente, dei servizi pubblici locali e strumentali e delle altre attività di interesse generale e pubblico, tenendo peraltro presente che molti di detti servizi e attività, per i sistemi di distribuzione al cittadino "a rete," per i problemi connessi con la grande impiantistica e i supporti infrastrutturali e per conseguire opportune economie e utilità di scala, non possono che venir offerti su "area vasta", in una dimensione cioè sovracomunale (e talvolta sopra o inter provinciale) che comporta e ha comportato la ricerca e realizzazione di forme di cooperazione e associazione fra più enti locali;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001):

- Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- Art. 112 sempre del Tuel, rubricato "Servizi pubblici locali", prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, debbano provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

RILEVATO, stante le norme suddette, come le attività di un Comune che si riferiscono alle proprie funzioni e/o che si rivolgono ai cittadini e al territorio rientrano senz'altro nei compiti istituzionali dell'ente, risultando in sostanza il campo di intervento dell'amministrazione locale molto ampio in relazione alle diverse esigenze che la stessa popolazione e lo stesso territorio possono esprimere in contesti diversi e mutevoli nel tempo e nello spazio, anche in considerazione di cambiamenti sociali ed ambientali;

CONSIDERATO peraltro che le attività suddette, si traducono in gran parte, per la loro concreta offerta, produzione e svolgimento da parte dei Comuni, in servizi pubblici che gli stessi Comuni, anche per quanto previsto al richiamato articolo 112 del Tuel, devono erogare in quanto assolutamente necessari e strumentali alla effettiva realizzazione dei compiti e finalità istituzionali dell'ente stesso come precisate all'articolo 13 del Tuel;

EVIDENZIATO come l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un Comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza, oltre che delle variabili spazio-temporali suddette, anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela;

DATO CONTO di come, in considerazione di quanto sopra e avendo riguardo alla sua azione politico-amministrativa espressa, programmata ed attuata, il Comune di Bagno a Ripoli, nel campo delle attività da rendere alla sua popolazione e al suo territorio per mantenerne e svilupparne, in particolare, il benessere sociale ed economico, individui e riconosca come essenziali e "strategici" alcuni tipi di servizi e di interventi rivolti in particolare:

- ai bisogni "primari" (acqua, igiene ambientale, energia);
- al supporto ai singoli e alle famiglie e, in particolare, ai soggetti in difficoltà per condizione economica, sociale, sanitaria o di età;
- a consentire il trasporto e la mobilità individuale e collettiva nel e da/verso il territorio comunale per motivi di lavoro, studio, turismo e altri;
- a razionalizzare, informatizzare e semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra queste e l'"utenza amministrativa" di cittadini e imprese;
- a promuovere e sostenere l'economia territoriale e lo sviluppo economico locale;
- a promuovere la qualità dei servizi educativi in relazione anche alla tutela della salute e della qualità della vita delle giovani generazioni;

- alla fruizione di iniziative in campo culturale, sportivo e ricreativo in genere;

RILEVATO come, conseguentemente a quanto sopra, il Comune di Bagno a Ripoli abbia operato ed operi per ricercare e organizzare le modalità e forme più appropriate per garantire alla comunità amministrata l'offerta e la fruizione dei suddetti servizi strettamente necessari a realizzare le scelte e i programmi di governo, perseguendo, in tale azione, anche l'obiettivo di coordinarsi con altri Comuni e amministrazioni pubbliche locali nell'ottica, più sopra ricordata, della opportuna (e talvolta necessaria in quanto richiesta dalla legge) dimensione sovracomunale dell'esercizio e gestione dei servizi stessi;

DATO CONTO che tra le forme organizzative scelte e praticate dal Comune di Bagno a Ripoli, anche in associazione per quanto sopra detto con altri enti locali, per l'erogazione delle attività e servizi pubblici, vi è quella delle società partecipate che sono riconosciute quali strumenti di governo, ancorché "indiretto", chiamate ad operare attivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale esplicitati con gli indirizzi suddetti;

CONSIDERATA a questo punto la necessità, avendo provveduto all'evidenziazione di quali siano da considerarsi, per il Comune di Bagno a Ripoli, le finalità che istituzionalmente lo stesso persegue con varie forme e strumenti nella sua azione di amministrazione e di governo, di riscontrare il campo di intervento e la rispondenza alle stesse delle attività svolte dalle sue società partecipate nella produzione di determinati beni e servizi;

RILEVATO che le società elencate nell'allegato 1) al presente atto sono attive ed operano in specifici campi di intervento per l'offerta e la gestione di attività e servizi classificabili come segue:

➤ SERVIZI cosiddetti STRATEGICI AL CITTADINO

SAFI S.p.a. per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (in corso di fusione con Quadrifoglio S.p.a.)

PUBLIACQUA S.p.a. per la gestione, in affidamento dall'ATO 3 "Medio Valdarno" della Toscana, del ciclo integrato delle risorse idriche;

QUADRIFOGLIO S.p.a. per la gestione del ciclo dei rifiuti e altri servizi di igiene ambientale;

TOSCANA ENERGIA S.p.a. per i servizi di distribuzione del gas per usi civili, industriali, commerciali ed altri;

➤ SERVIZI alla MOBILITA'

ATAF S.p.a. per il trasporto pubblico collettivo locale;

➤ SERVIZI SOCIALI

CASA S.p.a. per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Amministrazione comunale sulla base della specifica legislazione regionale in materia;

➤ SERVIZI di E-GOVERNMENT

LINEA COMUNE S.p.a. che ha funzioni tecnico-operative nel campo dell'e-government e che gestisce le piattaforme multicanale e call center unico per gli enti locali soci;

➤ ATTIVITA' di PROMOZIONE AL TERRITORIO

TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO s.c.ar.l. che ha lo scopo di incrementare i flussi turistici, valorizzare e promuovere il territorio, promuovere la qualità dei prodotti e servizi offerti.

➤ ATTIVITA' per LO SVILUPPO ECONOMICO ATTRAVERSO L'ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

FIDI TOSCANA S.p.a. costituita dalla Regione Toscana nel 1974 e partecipata ancora in misura prevalente dalla stessa, che indirizza la propria azione a vantaggio delle piccole e medie imprese del territorio;

BANCA ETICA S.p.a. che finanzia principalmente progetti ed iniziative di utilità sociale;

➤ SERVIZI SCOLASTICI

SIAF S.p.a. che gestisce le mense scolastiche del territorio comunale con particolare attenzione alla qualità del servizio di ristorazione e alla qualità educativa della scuola dell'obbligo; la Società Siaf garantisce inoltre un sempre maggiore rapporto con il territorio per quanto riguarda l'acquisizione di produzioni tipiche (olio, frutta, verdura) nell'ambito del principio della filiera corta;

➤ SERVIZI AMBIENTALI

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.p.a. che ha come obiettivo la diffusione e promozione, sul territorio provinciale, della cultura

dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili;

EVIDENZIATO come le suddette Società svolgono tipi di attività e servizi rientranti e corrispondenti a quelli, più sopra individuati, come strettamente necessari e strategici alle azioni per la realizzazione, da parte del Comune di Bagno a Ripoli, delle proprie finalità istituzionali nell'ambito delle scelte politiche e di governo amministrativo perseguite;

CONSIDERATA dunque, in ordine all'attuale partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli alle società che operano nei settori appena sopra detti, la sussistenza, ai sensi della norme della finanziaria 2008, dei presupposti per il loro mantenimento che consente all'Amministrazione comunale di continuare a garantire ai cittadini e al territorio servizi ed attività indispensabili al benessere della cittadinanza e all'equilibrato sviluppo civile, sociale ed economico della comunità amministrata;

DATO ATTO peraltro delle recenti riforme legislative intervenute (in particolare le norme dell'articolo 23bis della legge 133/2008 come modificato dal D.L. 135/2009 convertito nella legge 266 del 20 novembre 2009) che offrono l'opportunità, anche alle società partecipate interessate dagli effetti della riforma, di concorrere alle gare di mercato per l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica che dovranno svolgersi entro i ravvicinati termini di decadenza "di diritto" delle gestioni attuali stabiliti dalla legislazione in parola;

CONSIDERATO che, a seguito e per gli effetti della riforma in questione, il mantenimento ad oggi della partecipazione del Comune in molte delle società più sopra ricordate viene a rendersi anche necessario, nell'interesse sempre della comunità amministrata e della tutela dei beni e del patrimonio comunale, al fine del conseguimento, non solo della possibilità della valorizzazione delle stesse partecipazioni azionarie detenute, ma anche di quella del consolidamento e sviluppo competitivo delle aziende del "territorio" che, negli anni, hanno acquisito esperienza e professionalità nella gestione dei servizi pubblici nei settori di riferimento e che dunque possono proficuamente concorrere alle gare suddette;

RILEVATO comunque - in esito agli sviluppi dell'applicazione, ormai prossima, delle riforme succitate in materia di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali e, in particolare, del posizionamento

che, conseguentemente, possono venire ad assumere alcune società partecipate rispetto alla loro collocazione sul mercato o alla possibilità di proseguire nello svolgimento di attività funzionali e connesse con le finalità istituzionali dell'Ente - l'intendimento dell'Amministrazione comunale e, per essa, di questo Consiglio comunale, di verificare ed eventualmente riconsiderare, non solo il permanere dei presupposti per la presenza del Comune nelle società in questione, ma anche e più in generale la convenienza e l'opportunità del mantenimento delle relative partecipazioni azionarie;

RITENUTO dunque, per tutto quanto sinora esposto, in ordine alla partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nelle società come elencate più sopra in questo stesso provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente l'Area 5 "Servizi Istituzionali, Attività culturali ed economiche" per l'aspetto tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 - c. 2 e 4 - lett. d) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali ed alle concessioni di servizi pubblici;

VISTI il vigente Statuto ed il D. Lgs. 267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 3 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.) e 2 astenuti (Consiglieri Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 16 presenti, espressi per alzata di mano,

per quanto in premessa e con particolare riferimento agli scopi e finalità espresse per ognuna delle Società nella stessa premessa,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **SAFI S.p.a;**

- 2) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **CASA S.p.a.**;
- 3) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **TOSCANA ENERGIA S.p.a.**;
- 4) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **S.I.A.F. S.p.a.**;
- 5) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **TERRE DEL LEVANTE s.c.a r.l.**;
- 6) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **ATAF S.p.a.**;
- 7) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **FIDITOSCANA S.p.a.**;
- 8) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **LINEA COMUNE S.p.a.**;
- 9) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **QUADRIFOGLIO S.p.a.**;
- 10) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **PUBLIACQUA S.p.a.**;
- 11) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **BANCA ETICA S.p.a.**;
- 12) di autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli nella società **AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.p.a.**;
- 13) di stabilire sin d'ora, in relazione all'autorizzazione suddetta, la necessità di una continua ricognizione e verifica del permanere della sussistenza dei presupposti di legge e dei motivi di convenienza e opportunità della presenza dell'Amministrazione comunale in alcune delle società di cui al punto precedente in esito all'applicazione delle recenti riforme legislative in materia di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali come meglio specificato nella parte narrativa del presente provvedimento.

Successivamente, con 11 voti favorevoli, 3 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.) e 2 astenuti (Consiglieri Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 16 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i..

Si dà atto che, al termine della trattazione dell'argomento in oggetto, si allontanano dall'aula i Consiglieri Nencioni, Zanella e Passigli.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

IL PRESIDENTE

f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 4 gennaio 2011

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 4 gennaio 2011

L'Istruttore Amministrativo

(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 4 gennaio 2011

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

f.to Baldi